



Cara Collega, Caro Collega,

rispetto alla **Formazione ECM** vorremmo darti maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei "crediti compensativi" e sullo "spostamento dei crediti da un triennio all'altro". Riportiamo la comunicazione inviata dal CNOP.

È opportuno, anzitutto, distinguere due **istituti** differenti di gestione dei crediti:

- la **compensazione mediante crediti compensativi**;
- lo **spostamento tradizionale dei crediti ecm**.

Compensazione dei crediti

L'istituto di compensazione consiste in una **valutazione complessiva** della posizione formativa del professionista nei trienni di riferimento, al fine di regolarizzare eventuali carenze formative pregresse, attraverso l'utilizzo dei "crediti compensativi".

I "crediti compensativi" sono definiti dall'art 2 della Delibera CNFC n. 1/2025 come *utili all'assolvimento dell'obbligo formativo, eccedenti rispetto all'obbligo individuale e finalizzati a compensare il debito formativo relativo al singolo triennio*.

I crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028, tramite la piattaforma del COGEAPS, compenseranno, in tutto o in parte, il debito formativo dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.

Il CO.Ge.A.P.S calcolerà il saldo complessivo delle posizioni formative e utilizzerà le eccedenze disponibili per coprire eventuali debiti, partendo dal triennio più recente.

Non appena disponibile, sarà attivata una funzionalità sul portale del Co.Ge.A.P.S. che consentirà agli Ordini di gestire le compensazioni, sia in forma puntuale, riferita al singolo professionista, sia in forma massiva.

Tale funzionalità non è ancora operativa sul portale del Consorzio poiché la sua attivazione è oggetto di valutazione da parte della *Commissione Nazionale per la formazione Continua*.

Adempimenti del professionista:

il professionista **non è tenuto a presentare alcuna richiesta di compensazione** in quanto tale attività sarà svolta ora dal Co.Ge.A.P.S in futuro dagli Ordini.

Il professionista per conseguire la certificazione dei trienni interessati è sufficiente che partecipi alle attività ecm e maturi un numero di crediti sufficienti a coprire l'intero debito formativo individuale dal triennio in corso e un numero di crediti compensativi utili per coprire le eventuali carenze nei trienni precedenti.

Il professionista **è tenuto invece in maniera autonoma**, per far valere esoneri, esenzioni o crediti da formazione individuale relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, ad inserire la relativa istanza nella propria pagina sul portale Co.Ge.A.P.S. **entro il 31 dicembre 2026**.

Spostamento tradizionale dei Crediti ECM

Lo spostamento dei crediti **rimane, come possibilità, in capo al professionista** e consente il recupero del debito formativo relativo al triennio 2023-2025, ai sensi della [Delibera CNFC 1/2026](#)

Nel triennio formativo in corso, entro il 31 dicembre 2028, il professionista dovrà partecipare alle attività formative ECM e acquisire crediti sufficienti a:

- soddisfare l'obbligo formativo del triennio attuale 2026-2028;
- coprire il debito formativo del triennio precedente 2023-2025.

Potrà inoltre spostare i crediti dal triennio 2026-2028 al triennio 2023-2025 entro il 30 giugno 2029.

Per effettuare lo spostamento, il professionista deve accedere a Co.Ge.A.P.S. mediante SPID/CIE, selezionare la funzione dedicata, indicare il triennio di provenienza e quello di destinazione e selezionare gli eventi di cui spostare i crediti, purché già visibili in piattaforma.

In sintesi:

Procedure	Finalità	Soggetto che opera	Modalità
<i>Compensazione ex Delibera CNFC n. 1/2025</i>	Utilizzo delle eccedenze maturate nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 per coprire il debito dei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022	L'Ordine con il concorso del COGEAPS	Automatica
<i>Spostamento crediti</i>	Trasferimento dei crediti maturati nel triennio 2026-2028 al triennio 2023-2025	Il Professionista	Manuale , tramite la funzione "spostamento dei crediti" del portale Co.Ge.A.P.S.

Scadenze da ricordare:

- **31 dicembre 2026:** termine per inserire nel portale del Co.Ge.A.P.S. le richieste di esonero, esenzione o crediti da formazione individuale per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
- **31 dicembre 2028:** termine per acquisire i "crediti compensativi" necessari per la compensazione dei trienni pregressi.
- **31 dicembre 2028:** termine per acquisire i crediti necessari al recupero del debito formativo 2023-2025.
- **30 giugno 2029:** termine per lo spostamento dei crediti dal triennio 2026-2028 al triennio 2023-2025.

Vi informo inoltre che la Legge di Bilancio 2026 ha previsto il **NUOVO BONUS MAMME**, un contributo economico a favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, disciplinato dalla circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026.

L'agevolazione può raggiungere 720 euro per l'anno 2026.

Di seguito riepiloghiamo le principali condizioni e le modalità per richiederla.

1. A chi spetta

Il beneficio è previsto per:

- madri lavoratrici con due figli, purché il più piccolo non abbia ancora compiuto 10 anni;
- madri lavoratrici con almeno tre figli, purché il più piccolo non abbia ancora compiuto 18 anni.

Possono accedervi, nel rispetto delle condizioni previste, le lavoratrici dipendenti pubbliche e private (escluse le lavoratrici domestiche), le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie e le professioniste iscritte alla Gestione separata INPS o alle rispettive Casse professionali.

2. Limite di reddito

La somma dei redditi da lavoro dipendente e autonomo riferiti al 2026 non deve superare 40.000 euro. Non si tratta di un limite ISEE: occorre verificare i redditi da lavoro secondo i criteri precisati dall'INPS, anche in presenza di regimi fiscali agevolati.

3. Quanto spetta

Il contributo è pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa utile nel 2026, fino a un massimo di 12 mensilità e quindi di 720 euro.

Ad esempio, una lavoratrice con due figli, in possesso di tutti i requisiti per l'intero anno, potrà ricevere 720 euro. Se il secondo figlio nasce a settembre e il diritto sussiste da settembre a dicembre, il beneficio sarà di 240 euro.

L'importo non è imponibile fiscalmente e non rileva ai fini ISEE. Il pagamento è previsto direttamente dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2026, secondo le istruzioni e i tempi che saranno comunicati dall'Istituto.

Per chi avesse interesse ad approfondire troverà tutte le informazioni sul sito dello Studio del nostro Consulente Dott. Raffaelli [Leggi la guida completa sul sito Studio Raffaelli](#)

Un caro saluto

La Presidente
Maria Antonietta Gulino